



COMUNE DI POMAROLO

Provincia di Trento

Piazza F.lli Fontana n. 7 - 38060

Tel. 0464 410041 - Fax 0464 462146

[comune@pec.comune.pomarolo.tn.it](mailto:comune@pec.comune.pomarolo.tn.it)

Prot. n. G808-0003570

Pomarolo, 10 giugno 2026

## **ORDINANZA N. 16/2026**

**OGGETTO: Chiusura temporanea del campo sportivo comunale;**

### **IL SINDACO**

**ATTESO** che il Comune di Pomarolo ha in concessione ad uso gratuito dalla Parrocchia S.Cristoforo il campo sportivo per la durata di anni 25 e con scadenza al 26 novembre 2040;

**VERIFICATO** come, l'utilizzo gratuito del bene da parte degli avventori ha causato e causa danni alla struttura oltre che situazioni di degrado determinati dall'abbandono di rifiuti in loco;

**VISTA** la necessità di prevenire danni alla struttura pubblica determinati dall'utilizzo non consono del campo sportivo;

**CONSIDERATO** che la struttura sarà a breve oggetto di intervento per garantire il corretto accesso ed utilizzo della stessa da parte dei richiedenti;

**VISTO** il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 con particolare riferimento all'art. 62 (Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco);

### **ORDINA**

**Il divieto di accesso ed utilizzo del campo sportivo senza la preventiva acquisizione della relativa autorizzazione ai sensi delle vigenti linee guida per l'utilizzo del campo sportivo approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 di data 8 giugno 2026;**

### **AVVERTE CHE**

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e che il Corpo intercomunale di Polizia Locale di Rovereto e Valli del Leno è incaricato di assicurare il rispetto della presente;

Contro il presente provvedimento è ammesso esperire:

- Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

IL SINDACO  
f.to Massimo Fasanelli

La presente ordinanza sarà trasmessa a:  
Pubblicazione all'Albo Comunale;

[poliziale@pec.comune.rovereto.tn.it](mailto:poliziale@pec.comune.rovereto.tn.it);  
[maurizio.dapor@comune.pomarolo.tn.it](mailto:maurizio.dapor@comune.pomarolo.tn.it);  
[ttn26989@pec.carabinieri.it](mailto:ttn26989@pec.carabinieri.it);